

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DEL SOFTWARE PER L'EFFETTUAZIONE DI TEST SIEROLOGICI SULLA POPOLAZIONE DELLA VAL SERIANA. CIG ZOB2D67079

Indice

- Art. 1 – Disciplina dell'appalto
- Art. 2 – Oggetto, durata dell'appalto e metodo di aggiudicazione
- Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 4 - Valore dell'appalto
- Art. 5 - Consegna del servizio e rendicontazione
- Art. 6 - Obblighi dell'Appaltatore e normativa sulla privacy
- Art. 7 - Termini e modalità di pagamento del corrispettivo
- Art. 8 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
- Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 10 - Esonero delle responsabilità da parte della Società Servizi
- Art. 11 - Penalità
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 13 – Stipulazione del contratto e controversie
- Art. 14 - Responsabile del procedimento
- Art. 15 - Norme di rinvio
- Art. 16 - Documenti inerenti la sicurezza

ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici; dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA DELL'APPALTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di sviluppo dell'hardware e del software per l'effettuazione di test sierologici sulla popolazione della Val Seriana – Ambito n. 8.

Ha inoltre per oggetto la creazione e gestione di un call center a risposta automatica.

L'appalto ha la durata di tre mesi, dal 22/06/2020 al 21/09/2020, fatto salvo il termine anticipato, qualora il programma dei test sierologici si concluda prima.

L'appalto è costituito da un unico lotto e, per la natura ed entità dell'appalto, si procederà con l'affidamento diretto, in quanto per l'acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti, all'art. 36, co. 2 lett. a), prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Il servizio è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: ZOB2D67079.

Ai fini del presente capitolato il termine di Appaltatore indica il concorrente affidatario del servizio, mentre il termine Società indica l'ente committente Servizi Sociosanitari Valseriana srl.

Il servizio oggetto dell'affidamento comprende:

- a) l'elaborazione dell'hardware e del software che consenta la gestione dei flussi per l'effettuazione dei test sierologici sulla popolazione da 18 a 64 anni, residente in Valseriana, nei comuni dell'Ambito n. 8;
- b) il controllo del processo in ogni fase e la manutenzione del software in caso di malfunzionamento;
- c) la rendicontazione finale con il numero degli accessi, delle prenotazioni e di ogni altra informazione che la Società riterrà di rilevare.

Il servizio in oggetto viene affidato a corpo.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'appalto si svolge nella sede della ditta affidataria.

Le caratteristiche tecniche sono descritte nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

Il corrispettivo, onnicomprensivo del servizio, è determinato in euro 35.000,00 più Iva al 22% per il periodo di tre mesi, dal 22/06/2020 al 21/09/2020, importo che è stato valutato congruo dal responsabile dell'Ambito rispetto ad analoghe prestazioni.

ART. 5 - CONSEGNA DEL SERVIZIO E RENDICONTAZIONE

1. L'avvio del servizio avviene in via d'urgenza in data 22/06/2020, al fine di consentire l'effettuazione dei test sierologici a partire dall'1 luglio 2020.

2. Il rendiconto delle attività svolte dovrà essere prodotto alla Servizi sociosanitari Val Seriana, in allegato alla fattura.

La Società effettuerà controlli sulla corretta esecuzione del servizio e sulla sua completezza.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E NORMATIVA SULLA PRIVACY

La ditta affidataria assume i seguenti obblighi:

1. organizzare l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo l'organizzazione tecnica necessaria al raggiungimento dell'obiettivo;

2. rispondere pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, imputabili direttamente o indirettamente ad essa o ai suoi collaboratori.

Si dà atto che, ai sensi del Protocollo in corso di sottoscrizione tra l'Ambito Val Seriana e ATS, il titolare del trattamento dei dati oggetto del servizio è l'ASST di riferimento per ogni punto prelievo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento".

L'Appaltatore deve comunque garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla riservatezza dei dati anagrafici raccolti e dei dati sensibili, nonché alla protezione dei dati (D. Lgs.196/2003 e D.Lgs. 261/1999).

Per la natura del servizio non è previsto il subappalto.

ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Le prestazioni saranno rendicontate in due parti, una quota entro 10 gg. dall'inizio della prestazione e il saldo alla conclusione del servizio; i pagamenti avverranno entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica al Protocollo della Servizi Sociosanitari Val Seriana. La fattura deve essere emessa in regime di split payment e riportare l'indicazione del CIG relativo al presente appalto. Costituirà allegato obbligatorio della fattura il rendiconto del servizio di cui all'art. 5, punto 2, del presente capitolato.

2. A tale proposito si precisa che i termini di conclusione del procedimento di liquidazione sono sospesi fino all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del contratto.

3. L'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 di cui in particolare:

- a) utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane Spa, dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della legge 136/2010;
- c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara;
- d) comunicare alla Società Servizi, entro sette giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

2. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI

1. La responsabilità della gestione del servizio di sviluppo dell'hardware e del software per l'effettuazione di test sierologici sulla popolazione della Val Seriana – Ambito n. 8 - è a carico dell'Appaltatore che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Servizi Socio Sanitari Val Seriana srl.

2. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare alla Società o a terzi.

3. L'Appaltatore esonera la Società da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

4. L'Appaltatore deve avere apposita polizza aziendale a copertura dei rischi derivanti dal malfunzionamento del software che possano recare danno ai cittadini o alla Società Servizi.

ART. 11 – PENALITÀ

1. In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, la Società Servizi provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta, con diffida ad adempiere, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando il termine minimo di 8 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

2. Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento dell'Appaltatore, sarà applicata, una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società Servizi si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nei seguenti casi:

- a) gravi inadempimenti normative;
- b) inosservanza del capitolato e dei suoi allegati;
- c) a seguito di diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l'Aggiudicatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.
- d) importo delle penali applicate superiori al 10% del valore del contratto;
- e) inadempimenti di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- f) accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- g) irregolarità nei rapporti di lavoro;
- h) inosservanza dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La risoluzione del contratto sarà dichiarata con preavviso di quindici giorni da trasmettere tramite fax o posta elettronica certificata. All'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed

i danni conseguenti. Resta salvo per la Società Servizi l'esperimento di ogni altra azione che ritenga necessaria per l'affermazione delle proprie ragioni.

ART. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

1. Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale.
2. In merito alle controversie che dovessero insorgere tra la Società Servizi e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione del contratto, le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgeranno esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria.
3. Territorialmente competente è il Foro di Brescia.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è la dott.ssa Giulia Maria Ghislandi, Direttore della Società Servizi.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici e di contratti d'appalto in genere.

ART. 16 - DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

L'appalto per l'affidamento del servizio di sviluppo del software per l'effettuazione di test sierologici sulla popolazione della Val Seriana – Ambito n. 8 - non comporta rischi da interferenza e pertanto non sono previsti costi per la sicurezza e non è necessaria la redazione del DUVRI.

Albino, 22.06.2020